

Ai gentili Sigg. Clienti

URGENTE

CIRCOLARE N. 40/2018

Milano, 11 luglio 2018

Oggetto: scade il 31 luglio 2018 il termine per presentare le istanze di sospensione/allungamento dei debiti delle pmi verso il sistema bancario

Scade il 31 luglio 2018 il termine, già prorogato dal comunicato stampa dell'ABI del 13 gennaio 2018 dal precedente termine che era fissato al 31 dicembre 2017, per presentare le istanze di sospensione/allungamento dei debiti a medio e lungo termine assunti dalle pmi verso il sistema bancario. L'Accordo per il Credito firmato il 31 marzo 2015 tra l'Associazione Bancaria Italiana (ABI) e le Associazioni imprenditoriali comprende le seguenti 3 iniziative per le pmi:

- "imprese in ripresa" in tema di sospensione e allungamento dei finanziamenti;
- "imprese in sviluppo" per il frazionamento dei progetti imprenditoriali di investimento e il rafforzamento della struttura patrimoniale delle imprese;
- "imprese e PA" per lo smobilizzo dei crediti vantati dalle imprese nei confronti della P.A..

In particolare dal 1° luglio 2015 l'iniziativa "Imprese in Ripresa" consente alle pmi operanti in Italia di sospendere per 12 mesi la quota capitale delle rate dei mutui e dei *leasing* immobiliari, ovvero per 6 mesi la quota capitale delle rate dei *leasing* mobiliari, o di allungare il piano di ammortamento dei mutui fino a 4 anni (in tutti i casi solo se i contratti sono stipulati prima del 1° aprile 2015).

Le modalità di richiesta della sospensione o dell'allungamento dei finanziamenti

Requisito oggettivo per accedere all'iniziativa "imprese in ripresa" è che i contratti di finanziamento e di locazione finanziaria siano stati stipulati in data antecedente al 1° aprile 2015 e gli stessi contratti non siano stati oggetto di sospensione/allungamento nell'arco temporale dei 24 mesi precedenti la nuova istanza. Le banche e gli intermediari finanziari valutano l'impresa ai fini dell'accesso a una delle misure citate, verificando la presenza delle condizioni di continuità aziendale dai dati contabili ed extracontabili ricevuti e si impegnano a non ridurre contestualmente gli affidamenti concessi.

Sospensione di mutui o leasing

Durante il periodo di sospensione l'impresa pagherà rate di soli interessi o canoni di *leasing* comprendenti solamente la quota interessi, al tasso contrattualmente pattuito. Al termine della sospensione l'impresa riprenderà il piano di ammortamento del contratto originario di mutuo o di locazione finanziaria, che prevedrà

1

una scadenza dilazionata del periodo di sospensione goduto. Anche le operazioni di apertura di conto corrente ipotecario nelle quali sia previsto un piano di rimborso rateale e identificabili le quote capitale e le quote interessi delle singole rate possono essere oggetto della richiesta di sospensione per 12 mesi del pagamento delle quote capitale delle rate. Sono esclusi dall'ambito di applicazione i contratti di *leasing* operativo nonché le operazioni di locazione finanziaria che non rientrano nell'attività di impresa.

Allungamento mutui chirografari o ipotecari

I contratti possono essere allungati fino a 3 anni ulteriori rispetto al piano di ammortamento originario per i mutui chirografari e fino a 4 anni per i mutui ipotecari. È consentita alle pmi richiedenti un'altra opzione per fruire dell'allungamento della durata dei contratti: qualora l'impresa avvii entro 12 mesi dall'atto di rinegoziazione processi di effettivo rafforzamento patrimoniale (apporti dei soci o di terzi) o processi di aggregazione volti al rafforzamento del profilo economico e/o patrimoniale.

Requisiti

Requisito soggettivo consiste nel non avere posizioni debitorie classificate dall'istituto bancario come sofferenze, partite incagliate, esposizioni ristrutturata o esposizioni scadute/sconfinanti da oltre 90 giorni, né procedure esecutive in corso. Tale condizione riguarda la situazione dell'impresa nei confronti del sistema bancario alla data di presentazione della domanda di "moratoria" di un contratto di mutuo o di *leasing* o della richiesta di allungamento di un finanziamento chirografario o ipotecario.

L'ABI ha pubblicato sul proprio sito web l'elenco delle banche e degli intermediari finanziari aderenti all'Accordo per il Credito 2015, ai quali posso essere presentate le istanze

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-impres/Accordo-credito-2015/Banche%20aderenti/Adesioni_Accordo_Credito_2015.pdf

e il modulo utile a presentare la domanda per la sospensione del pagamento della quota capitale dei finanziamenti a medio/lungo termine e dei contratti di locazione finanziaria e per le istanze di allungamento dei finanziamenti

https://www.abi.it/DOC_Mercati/Crediti/Credito-alle-impres/Accordo-credito-2015/Modulo_richiesta_benefici_impres_Accordo2015_.pdf

Le banche e gli intermediari sono tenuti a fornire risposta di norma entro 30 giorni lavorativi dalla presentazione dell'istanza, che va obbligatoriamente protocollata entro il termine del 31 luglio 2018. L'impresa deve dimostrare che la temporanea difficoltà finanziaria non pregiudica la sostenibilità del debito residuo poiché sussistono valide prospettive economiche. A supporto della domanda possono essere richiesti dall'istituto di credito/intermediario finanziario copia dell'ultimo bilancio approvato, bilanci infrannuali, elenco affidamenti, portafoglio ordini, ed ogni altra informazione utile alla banca o all'intermediario finanziario

a valutare le prospettive di continuità aziendale della pmi (può essere richiesto anche un *business plan* pluriennale in alcuni casi).

Le implicazioni operative della sospensione delle quote capitale dei contratti di locazione finanziaria
La moratoria per 12 mesi del pagamento delle quote capitale dei contratti di *leasing* immobiliari ovvero per 6 mesi delle quote capitale dei contratti di *leasing* mobiliari comporta le seguenti conseguenze:

- durante il periodo di sospensione del pagamento della quota capitale, i canoni di leasing saranno pari agli interessi calcolati sul debito residuo in essere alla data di inizio della moratoria;
- l'esercizio dell'opzione di riscatto sarà postergato del periodo di moratoria;
- le quote capitale previste dal piano di ammortamento originario saranno rimborsate al termine del periodo di moratoria.

La pmi che aderisce alla moratoria di 6 mesi dei *leasing* mobiliari o di 12 mesi dei *leasing* immobiliari si trova a corrispondere nel nuovo arco temporale di durata del contratto un ammontare superiore di canoni rispetto alla situazione di non adesione alla moratoria, pari alla somma degli interessi pagati nel periodo di sospensione.

Il Documento del Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili del 16 febbraio 2011 ha illustrato le 3 possibili soluzioni per la rappresentazione contabile della moratoria delle quote capitale dei contratti di locazione finanziaria: solo la soluzione denominata "*Rimodulazione dei canoni di leasing imputati a Conto economico*" è coerente con quanto affermato dal Principio contabile Oic 6 denominato Ristrutturazione del debito ed informativa di bilancio.

La corretta rappresentazione contabile della moratoria dei contratti di locazione finanziaria prevede che a fronte dell'allungamento della durata originaria del contratto e della conseguente variazione del numero e dell'entità dei canoni, l'impresa ridetermini i costi di competenza dell'esercizio interessato dalla sospensione e di quelli degli esercizi successivi, considerando i canoni di leasing ancora dovuti, gli interessi maturati nel periodo di sospensione e la parte residua dell'eventuale maxi-canone iniziale. In tal modo, il conto economico esporrà un costo di competenza lungo tutta la durata effettiva dell'utilità economica del bene strumentale, coprendo anche il lasso temporale tra la data originaria di riscatto e la nuova data traslata per effetto della moratoria.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti,


Sodiet Consulting S.r.l.